

Mercoledì 20 maggio 2015

P8_TA(2015)0206

Obiezione a un atto delegato: titolo per le importazioni di alcole etilico di origine agricola

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul regolamento delegato della Commissione del 20 febbraio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abroga il regolamento (CE) n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (C(2015)00861 — 2015/2580(DEA))

(2016/C 353/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2015)00861),
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 177, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 223, paragrafo 2, e l'articolo 227, paragrafo 5,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
- A. considerando che il monitoraggio dei dati relativi all'alcole etilico di origine agricola garantisce sia la trasparenza che le conoscenze relative all'evoluzione del mercato, il quale è ancora instabile e deve far fronte a una forte concorrenza, in particolare a causa delle importazioni dai paesi terzi;
- B. considerando che tali informazioni si rivelano altresì estremamente utili nell'ambito dei negoziati per gli accordi internazionali e delle inchieste antidumping;
- C. considerando che Eurostat non fornisce informazioni così precise, il che significa che gli operatori, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE non dispongono di alternative per essere pienamente informati della situazione del mercato;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.